

Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
(Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 02.07.2007)

INDICE

articolo 13 della l.r. 16/2000*Art. 01 – Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 02**Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 03**Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 04**Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 05**Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 06**Inserimento dell'articolo 17bis della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 07**Inserimento dell'articolo 17ter della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 08**Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 09**Inserimento dell'articolo 18bis della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 10**Inserimento dell'articolo 23bis della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 11**Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 12**Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 13**Inserimento dell'articolo 26bis della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 16/2000

omissis. (1)

*Art. 15**Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 16/2000*

omissis. (1)

*Art. 16**– Abrogazioni*

1. L'articolo 21 della l.r. 16/2000 è abrogato.
2. L'articolo 29 della l.r. 16/2000 è abrogato.
3. L'articolo 34 della l.r. 16/2000 è abrogato.
4. All'interno del comma 2 dell'articolo 30, del comma 1 dell'articolo 33 e del comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 16/2000 sono soppresse le parole: "dell'Ordine professionale e".

*Art. 17**– Norma transitoria*

1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti in corso derivanti dalle piante organiche già approvate dal Consiglio regionale alla data della sua entrata in vigore. Per i seguenti procedimenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti:
 - a) provvedimenti relativi all'assegnazione/autorizzazione all'apertura delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche dei concorsi, già espletati, delle Province di Lucca ed Arezzo;
 - b) provvedimenti relativi alla dichiarazione di sedi vacanti disponibili per l'esercizio pubblico, relativa offerta in prelazione ed assegnazione ai comuni;
 - c) termine per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle farmacie a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni, di cui agli articoli 14 e 21 della l.r. 16/2000.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16